

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 4 maggio 2021, n. 124

D.Lgs. n.152/2006, L.R.n.18/2012, DM 185/2003 e RR n. 8/2012 - Autorizzazione temporanea al riutilizzo delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto a servizio dell'agglomerato di San Pancrazio Salentino per consentire le operazioni di collaudo della vasca di compenso e del gruppo pompe di spinta realizzate dal Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo per alimentare nel futuro un comprensorio irriguo con acque reflue affinate.

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione della nuova struttura organizzativa regionale "MAIA – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 674 del 26/04/2021;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- L'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto

- di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR. RR. 4/2018 e 21/2019,
 - il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
 - il DM 185/2003 e RR n. 8/2012 che disciplinano i possibili riutilizzi delle acque reflue affinate;

PREMESSO CHE:

- La Regione ha rilasciato in favore dell'AQP l'autorizzazione provvisoria allo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di San Pancrazio Salentino nel corpo recettore costituito dal Canale "La Lamia", nel punto di scarico avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 744.256 E e 4.479.182 N (come attestato nella relazione idrogeologica redatta per il progetto di potenziamento P 0694); lo scarico, interessando il suolo, deve rispettare i valori limite di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- A seguito di interlocuzioni avvenute tra la scrivente Sezione, l'AQP, l'Aip ed il Consorzio speciale della Bonifica dell'Arneo, l'AQP, con nota prot. 13301 del 27/02/2021, ha comunicato di aver predisposto un collegamento idraulico (senza soluzioni di continuità) tra l'uscita dell'impianto di depurazione e la vasca di compenso delle acque del sistema di riutilizzo realizzato dal Consorzio Speciale di bonifica dell'Arneo, per consentire a quest'ultimo di procedere al collaudo delle opere realizzate con l'utilizzo temporaneo di un refluo conforme alla tab. 4 del D.Lgs. 152/2006; ciò nelle more di realizzare gli interventi di avvio all'esercizio della sezione di affinamento collocata presso l'impianto di depurazione per consentire il licenziamento di un refluo rispettoso dei valori limite del DM 185/2003 per il riutilizzo irriguo;
- Successivamente ad un sopralluogo congiunto effettuato in data 31/03/2021 presso l'impianto di depurazione di San Pancrazio ed il vicino impianto di riutilizzo del Consorzio, l'AQP, con nota prot. 26128 del 19/04/2021, ha comunicato che entro il 31 maggio 2021 installerà, in apposita area dell'impianto di depurazione, un filtro a dischi su skid completo delle apparecchiature accessorie che consentirà di licenziare un refluo conforme al DM 185/2003;
- Il Consorzio Speciale della Bonifica dell'Arneo, con note prot. 5340 del 19/04/2021 e prot. 5677 del 26/04/2021, ha chiesto alla scrivente Sezione il rilascio di un'autorizzazione temporanea allo scarico finalizzata esclusivamente a consentire lo svolgimento delle operazioni di collaudo della vasca di compenso e del gruppo pompe di spinta facenti parte del sistema di riutilizzo realizzato; alle suddette note sono stati allegati gli elaborati scritto-grafici contenenti le seguenti informazioni:
 - La durata delle operazioni di collaudo pari a circa 10 – 12 giorni;
 - Il volume di acque reflue stimate necessarie al collaudo 2.000 mc;
 - I collegamenti idraulici (condotta di adduzione da depuratore a vasca di compenso, condotta di scarico di troppo pieno vasca di compenso);
 - planimetria del fosso di guardia che sarà impiegato per far defluire le acque utilizzate nelle operazioni di collaudo verso il punto di scarico nel canale della Lamia.

CONSIDERATO CHE:

- Dai dati del monitoraggio sulla qualità dello scarico del depuratore in esame condotto da Arpa nel terzo trimestre del 2020 e nel primo trimestre 2021 emerge un sostanziale rispetto dei valori limite allo scarico di tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;

- I valori dei parametri BOD5, COD, SST, P.TOT, N.TOT, ricavabili dagli accertamenti analitici di cui sopra, risultano anche inferiori ai valori limite di cui al DM 185/2003; stesso dicasi per la carica batterica residua che ha raggiunto un solo valore massimo puntuale pari a 220 UFC/100 ml, mentre si è attestata in cinque successivi controlli analitici al disotto del valore di 100 UFC/100 ml;
- il vigente PRTA ed il suo aggiornamento, al momento solo adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019, prevedono il riutilizzo irriguo delle acque affinate rinvenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di San Pancrazio Salentino;

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avvocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- La piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- Il Consorzio di Bonifica dell'Arneo è l'autorità preposta alla manutenzione del Canale "La Lamia" corpo idrico recipiente dell'effluente depurato dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di San Pancrazio Salentino, ai sensi della LR n. 4/2012;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.**“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”****Dott. Pierelli Emiliano****IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE**

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

- 1. di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di autorizzare**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., del DM 185/2003, della LR n. 8/2012, ed in forza dell'art. 22 della LR 18 del 3 luglio 2012:
 - a. l'AQP Spa a rilasciare nella condotta di adduzione alla vasca di compenso del Consorzio di Bonifica, senza soluzioni di continuità, le acque reflue rispettose dei valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, per la sola finalità di consentire al Consorzio l'esecuzione delle opere di collaudo del sistema di riutilizzo realizzato e per il tempo strettamente necessario ad espletarle;
 - b. il Consorzio di Bonifica ad effettuare le prove di collaudo della vasca di compenso e del gruppo di sollevamento con le acque rinvenienti dal depuratore e a scaricarle, a fine prova, nel fosso di guardia indicato nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione, sfociante nel canale della Lamia nel punto individuabile alle seguenti coordinate: 744629,28 E; 4479180,63 N (sistema di riferimento UTM WGS84 33N);
- 3. di stabilire che:**
 - a. le acque impiegate per le operazioni di collaudo non dovranno in alcun modo superare i valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006; pertanto, il gestore avrà l'onere di verificare che tale rispetto sia assicurato nel punto di presa della condotta di adduzione alla vasca di compenso del Consorzio attraverso l'esecuzione di appositi autocontrolli;
 - b. il riutilizzo e lo scarico delle acque reflue di cui sopra saranno strettamente legati all'esecuzione delle prove di collaudo tecnico-funzionale delle opere realizzate dal Consorzio, pertanto dovranno cessare a conclusione delle operazioni di collaudo e a completo svuotamento della vasca di compenso;

- c. le operazioni di collaudo dovranno essere realizzate senza che vengano alterate in senso peggiorativo le caratteristiche delle acque impiegate, affinché il loro successivo rilascio nel recettore finale avvenga sempre nel rispetto dei valori limite allo scarico applicabili (tab. 4);
 - d. Il volume di acque ed i tempi necessari ad espletare le operazioni di collaudo non potranno discostarsi da quelli indicati dal Consorzio, salvo preventiva comunicazione motivata di quest'ultimo;
 - e. Il Consorzio dovrà comunicare, con un preavviso di almeno 5 giorni, la data di inizio delle operazioni di collaudo, avendo cura di concordare tale data con l'AQP per assicurare il rispetto di quanto prescritto al sub. 3a);
 - f. Durante l'esecuzione delle operazioni di collaudo, il Consorzio dovrà vigilare affinché gli operatori non entrino in diretto contatto con le acque utilizzate; del pari dovrà vigilare che durante il deflusso delle acque nel fosso di guardia sfociante nel canale della Lamia non vi siano ostruzioni che possano determinare sversamenti sui suoli con termini al canale, nè tantomeno attingimenti incontrollati di tali acque da parte di terzi;
 - g. la presente autorizzazione avrà validità per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di collaudo; il Consorzio, quindi, dovrà comunicare la conclusione dell'esecuzione di tali operazioni che non potranno comunque protrarsi oltre la tempistica comunicata (10-12 giorni);
- 4. di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
- 5. di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
- 6. di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- 7. di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
- 8. di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, al Consorzio di Bonifica dell'Arneo, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi e al Comune di San Pancrazio Salentino;
- 9. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 6 fasciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, all'Assessore alle Risorse Idriche;

- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, al Consorzio di Bonifica dell'Arneo, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi e al Comune di San Pancrazio Salentino;
- e) pubblicato all'albo on-line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del D.P.G.R. n. 443/2015, e sul portale Amministrazione Trasparente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti